



COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Sud Sardegna

Codice fiscale n. 82002040929 – Partita Iva n. 01047450927

Piazza Municipio, 1 - 09039 Villacidro (SU)

Sito web: <http://www.comune.villacidro.vs.it>

ORDINANZA

N° 231 del 21/12/2021

Prot. n. 33340 del 21 dicembre 2021

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS – Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Rettifica ordinanza n. 230 del 20.12.2021.
--

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto l'art. 117 del D. Lgs. del 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;

Richiamati i precedenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il documento dell'Istituto Superiore di Sanità: *Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Versione del 28 agosto 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità;*

Visto il Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale". (GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133 (GU Serie Generale n.235 del 01-10-2021);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021, recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"». (GU Serie Generale n.246 del 14-10-2021);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2021, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. (GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021);

Richiamate le precedenti Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale emanate ai sensi dell'articolo 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19;

Viste le seguenti ultime Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale vigenti sul territorio regionale e relative all'oggetto, n. 05 del 05.03.2021, n. 06 del 05.03.2021, n. 07 del 15.03.2021, n. 08 del 15.03.2021, n. 09 del 17.03.2021, n. 11 del 06.04.2021, n. 12 del 06.04.2021 e n. 13 del 06.04.2021 e seguenti;

Visto il documento dell'Istituto Superiore di Sanità: Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni. Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti COVID-19. Versione del 13 marzo 2021. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19 n. 4/ 2021);

Visto il documento dell'Istituto Superiore di Sanità: Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021. Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021;

Preso atto della comunicazione dell'ATS che alla data odierna segnalano un repertino aumento di casi COVID-19 che in questi giorni sono arrivati a n. 8 casi di positività e a n. 35 casi di quarantena, fatto salvo ulteriori screening in corso per tutti quei soggetti che hanno avuto contatti con soggetti positivi;

Valutato che la maggior parte dei casi si tratta di bambini e/o comunque di minori;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Vista la Legge n. 689/1981;

Richiamato il D. Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, qui tutte integralmente richiamate, con decorrenza dalla data del **21 dicembre 2021**, fatto salvo eventuali nuove disposizioni impartite dall'ATS Sardegna, quanto appresso specificato:

- sono sospese a partire dal **21 dicembre 2021** tutte le forme di attività ludiche, sportive, ricreative, manifestazioni e feste (sia pubbliche che private) sia all'aperto che all'interno di edifici scolastici, strutture sportive, palestre e ludoteche, che in generale sono attrezzate per il gioco dei bambini e ragazzi fino all'età di 12 anni frequentanti la scuola dell'infanzia e fino alla scuola secondaria di primo grado "sia pubbliche che private";
- è fatto obbligo, per l'intera giornata, di usare mascherine quali protezione delle vie respiratorie (naso e bocca) anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici, laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, come: fermate di mezzi pubblici, ingressi delle scuole, ingressi di ambulatori medici, spazi antistanti esercizi commerciali, o uffici pubblici o di interesse pubblico. L'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento sociale e l'igiene accurata e costante delle mani) che restano invariate e prioritarie. Sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina;
- ai titolari di attività commerciali di intensificare le operazioni di igienizzazione e sanificazione degli ambienti e delle superfici nonché il dovere di indossare costantemente i dispositivi di protezione individuale, il dovere della messa a disposizione per il pubblico e i clienti di prodotti igienizzanti, e il dovere del rispetto del contingentamento degli accessi ai propri locali in base allo spazio utilizzabile;
- a tutti i cittadini, che sono venuti a contatto con soggetti positivi, l'obbligo di rispettare la quarantena fiduciaria, sia per monitorare un eventuale incubazione del virus, nonché per salvaguardare l'integrità della vita e della salute dei cittadini, sino alla comunicazione, da parte dell'ATS, dell'esito dei tamponi e/o della conclusione della quarantena fiduciaria;

In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni con Legge 14 luglio 2020 n. 74.

RACCOMANDA

Il rispetto del divieto di assembramenti di qualsiasi genere, la scrupolosa e puntuale cura dell'igiene personale ed il distanziamento interpersonale.

INFORMA

I cittadini che la presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Villacidro. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge nei confronti di tutti i soggetti coinvolti;

DEMANDA

A tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio per il controllo ed il rispetto della presente Ordinanza e delle prescrizioni in essa impartite.

DISPONE

Di pubblicare la presente ordinanza nell'Albo Pretorio On-line del Comune a partire dalla data odierna e di renderla nota attraverso il sito internet istituzionale del Comune (Amministrazione trasparente), al fine di darne la massima diffusione;

Di trasmettere secondo le rispettive competenze al Prefetto dell'Ufficio territoriale di governo competente;

Di trasmettere il presente atto, mediante posta elettronica certificata (PEC), a cura dell'Ufficio Protocollo di questo Ente:

- al Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e dei Servizi Cimiteriali, per quanto di competenza;
- al Comando di Polizia Locale per quanto di competenza;
- a tutti i Responsabili di Servizio di questo Comune, per opportuna conoscenza;
- al Comando della Stazione dei Carabinieri di Villacidro;
- al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Stazione Forestale di Villacidro;
- al Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ATS Sardegna – ASSL Sanluri;
- al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo 2 "G. Dessì" di Via Cavour - Villacidro;
- al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo n. 1 "A. Loru" di Via Deledda – Villacidro;
- al Dirigente della scuola materna dell'Ente Mauri, via Roma, 69 – 09039 Villacidro (SU);
- al Dirigente del Liceo Classico Statale "E. Piga", via Regione Sarda, 60 – 09039 Villacidro (SU).

Le presenti disposizioni restano valide sino alla loro revoca e/o integrazione che verrà disposta con ulteriore ordinanza sulla base dell'evoluzione a seguito dei riscontri e verifiche effettuate dall'ATS.

IL SINDACO
Ing. **Federico Sollai**

